

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14232 / 52.2015.11. del 15 GIU. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Affidamento sostitutivo del controllo contabile sui bilanci d'esercizio dell'IRCAC 2011, 2012 e 2013

Assessorato Regionale delle Attività produttive  
Dipartimento delle Attività produttive  
Via degli Emiri, 45  
90135 Palermo  
(Rif. Prot. 24580/Dir del 30.04.2015)

e, p.c. Al Sig. Assessore Regionale delle Attività produttive  
Ufficio di Gabinetto  
Via degli Emiri, 45  
Palermo

Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento, senza per altro manifestare il proprio orientamento in merito, ha trasmesso copia della nota prot. 1812/15 del 26 febbraio 2015, con la quale l'IRCAC, preso atto dell'assenza del proprio Collegio dei Revisori, cessato dalla carica nel mese di marzo 2012, ha chiesto *“di acquisire parere legale, sulla possibilità di conferire mandato, in via straordinaria, ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa con i bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013, individuata a seguito dell'espletamento di apposita gara avente quale base d'asta un importo soggetto al ribasso eventualmente rapportato alla complessiva somma che nell'ultimo triennio sarebbe stata corrisposta al Collegio dei Revisori dell'Istituto”*.

Riferisce al riguardo il predetto Ente che:

- l'articolo 14 del D.lgs. n. 39/2010, che disciplina la funzione del controllo contabile, prevede che: *“il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti : a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificano nel corso*

dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili";

- l'art. 2 del medesimo D.lgs. 39/2010, nel definire i requisiti dei soggetti che possono svolgere l'esercizio della revisione legale, riserva la stessa ai professionisti persone fisiche abilitate ed alle società di revisione abilitate ed iscritti ai sensi del successivo art. 6 nel registro tenuto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Poste le superiori premesse ed in disparte le considerazioni in ordine alle disposizioni normative richiamate che, invero, così come correttamente evidenziato dall'Istituto, disciplinano le ipotesi di avvalimento di società di revisione legale incaricate del controllo contabile, è avviso dello scrivente che, in ragione della rilevanza della tematica in esame, la fattispecie venga sottoposta all'attenzione dell'On.le Presidente della Regione, competente ai sensi dell'articolo 15 dello statuto dell'IRCAC, alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, cessati dalle funzioni.

Per altro, stante l'urgenza rappresentata, codesto Assessorato potrà valutare l'opportunità di richiedere al medesimo On.le Presidente della Regione, anche la nomina di un Commissario *ad acta* munito dei poteri del Collegio dei Revisori, con il compito di adottare tutti gli atti prodromici all'approvazione di bilanci 2011, 2012 e 2013.


Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Dario Schelfi



Visto: il Dirigente Avvocato Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

